



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2020/DD/04546**

Del: **21/07/2020**

Esecutivo dal: **21/07/2020**

Proponente: **Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Viabilità**

OGGETTO:

CIG 8365371A86 - Accordo quadro per servizi archeologici nell'ambito di opere affidate dal Comune di Firenze nel Quartiere 1 - Sponda sinistra d'Arno, Quartiere 3 e Quartiere 4. Affidamento alla Società Cooperativa Archeologia

LA DIRIGENTE

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti” è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2020 ed il bilancio pluriennale 2020-2022;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 11/11/2019, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2020-2022;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 22.04.2020 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

Premesso che:

- nell’ambito degli interventi di manutenzione e/o riqualificazione della rete viaria del Comune di Firenze, in particolare mediante interventi manutentivi e di riqualificazione dei piani viabili, marciapiedi e sottoservizi, ricorre con frequenza l’esigenza di provvedere, nel corso dei lavori, all’esecuzione di scavi a profondità maggiori rispetto al livello superficiale della pavimentazione;
- in considerazione di ciò e della significativa estensione della rete viaria, l’Amministrazione ritiene necessario procedere all’affidamento del servizio professionale archeologico, per l’espletamento di vari servizi archeologici, come meglio dettagliati nella Relazione Tecnica allegata quale parte integrante del presente atto;

Ritenuto opportuno, in considerazione della pluralità di interventi manutentivi e di riqualificazione, per i quali non è programmabile/predeterminabile la necessità di ricorrere a servizi professionali archeologici, pervenire al coordinamento unitario dei servizi archeologici di supporto ai lavori/progetti tramite apposito Accordo Quadro, disciplinato ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da cui far risultare le condizioni alle quali l’affidatario del servizio si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi;

Tenuto conto che con l’Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, elencate nel Capitolato e nell’Elenco Prezzi, la durata dell’Accordo Quadro e il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i servizi.

Visti gli elaborati relativi all’Accordo Quadro avente ad oggetto i “*servizi di verifica preventiva di interesse archeologico, di sorveglianza e assistenza archeologica e di esecuzione scavi archeologici a mano nell’ambito di opere affidate dal Comune di Firenze nel Quartiere 1 – Sponda sinistra d’Arno, Quartiere 3 e Quartiere 4*”, per la somma complessiva di € 38.900,00 di cui € 400,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso composti da:

- Relazione tecnico-illustrativa;
- Capitolato speciale di appalto;
- Elenco prezzi;
- Quadro Tecnico Economico;
- Elaborato grafico;

Dato atto che:

- trattandosi di Accordo Quadro, le prestazioni da realizzarsi non sono predeterminabili nel numero e nella localizzazione e che le varie tipologie di servizi sono sinteticamente e in maniera non esaustiva, riportate nella Relazione Generale del RUP, allegato parte integrante del presente atto;

- con l'Accordo Quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, elencate nel Capitolato e nell'Elenco Prezzi, la durata dell'Accordo Quadro e il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i servizi;
- le singole prestazioni che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione saranno disciplinate con specifici contratti di appalto (contratti applicativi/moduli d'ordine) il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste;
- l'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi;
- l'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi;

Tenuto conto che al finanziamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro in questione sarà provveduto di volta in volta, in riferimento al singolo intervento manutentivo per il quale si presenti la necessità di ricorrere ai servizi archeologici di cui al presente atto, finanziando il singolo contratto applicativo a valere sulle somme a disposizione nel quadro economico dell'opera in questione ed assumendo i conseguenti necessari impegni di spesa;

Richiamati:

- l'art. 192 del D. Lgs 267/2000, con il quale è stata attribuita ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a contrarre indicante: a) il fine che il contratto intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in base al quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il comma 2 dell'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in base al quale per affidamenti di importo inferiore a €40.000,00= è consentito l'affidamento diretto del contratto;
- il comma 2 dell'articolo 32 del D. Lgs. n. 50/2016 in forza del quale nella procedura di cui all'articolo di cui all'articolo 36 comma 2 let. a) del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto mediante determina a contrarre redatta in modo semplificato;

Visto il comma 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal D.L. 52/2012 poi convertito da legge n. 94/2012, che ha posto l'obbligo anche per gli enti pubblici territoriali di ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero a altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207, oggi abrogato dal D.Lgs. 50/2016, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, programma START.

Preso atto che:

- nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante ha attivato mediante la piattaforma telematica START una procedura concorrenziale per l'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 let. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del Servizio di Sorveglianza Archeologica agli scavi, inviando richiesta di preventivo ai n.3 operatori economici di seguito elencati, individuati in specifico elenco approvato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, e fissando in € 38.900,00 l'importo a base dell'affidamento in questione:

- AR/S ARCHEOSISTEMI S.C. - P. IVA 01249610351

- ANTE QUEM SRL - P. IVA 03387091204
- COOPERATIVA ARCHEOLOGIA - SOCIETÀ COOPERATIVA – P.IVA 03185890484

- in esito a tale procedura concorrenziale sulla piattaforma telematica START, dalla comparazione delle offerte pervenute, agli atti della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, la migliore offerta risulta quella presentata dalla Società Cooperativa Archeologia, brevemente detta “Cooperativa Archeologia” che ha presentato un’offerta di € 33.182,75 comprensivi di € 400,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso del 14,85% sull’importo posto a base dell’affidamento, come da relativa offerta allegata quale parte integrante del presente provvedimento;

Atteso che il prezzo offerto dall’operatore economico sopra citato è ritenuto congruo in relazione alla tipologia del servizio richiesto;

Dato atto:

- del rispetto, nell’espletamento della procedura in questione, dei principi di economicità, efficacia, tempestività, rotazione, correttezza, trasparenza e proporzionalità;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Ilaria Nasti;

Considerato che:

- l’operatore economico sopra citato è in possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, come risulta dal Curriculum professionale conservato agli atti dell’ufficio, mentre sono in corso i controlli relativi al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- l’operatore economico è iscritto alla White List prefettura di Firenze e che è in corso l’istruttoria per il rinnovo dell’iscrizione;

Ritenuto, pertanto di poter affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 alla Società Cooperativa Archeologia con sede legale in Via Luigi La Vista 5 – 50133 Firenze - P.I. 03185890484, fatti salvi gli esiti positivi dei controlli di legge in corso di ultimazione - l’Accordo Quadro avente ad oggetto i *“servizi di verifica preventiva di interesse archeologico, di sorveglianza e assistenza archeologica e di esecuzione scavi archeologici a mano nell’ambito di opere affidate dal Comune di Firenze nel Quartiere 1 – Sponda sinistra d’Arno, Quartiere 3 e Quartiere 4”*- per un importo contrattuale di €33.182,75 + Iva 22%;

Dato atto che il CIG dell’accordo quadro in questione risulta essere il seguente: **8365371A86**

Dato atto altresì che le prestazioni relative al servizio affidato con il presente provvedimento dovranno essere eseguite dall’operatore economico affidatario nel rispetto delle indicazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato;

Visto lo schema Contratto di Accordo Quadro, allegato parte integrante al presente atto e che sarà sottoscritto dalle parti dopo la prescritta approvazione;

Visto il DURC positivo dell’operatore economico, con scadenza 27/10/2020, mantenuto agli atti;

Viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di Giunta n. 2020/G/00021; (PTPC 2020 - 2022);

Preso atto di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. N. 76915 del 31.03.2014;

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Firenze;

Dato atto che non sussistono a carico del RUP Ing. Ilaria Nasti cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'adozione del presente atto, sia in relazione all'oggetto del sopraccitato incarico sia nei confronti dell'affidatario dello stesso (Piano per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022), come risulta da apposita dichiarazione allegata quale parte integrante del presente atto;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 21 del Regolamento per l'Organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze.

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016;

Visto il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;

DETERMINA

1. Di approvare gli elaborati di Accordo Quadro avente ad oggetto i “*servizi di verifica preventiva di interesse archeologico, di sorveglianza e assistenza archeologica e di esecuzione scavi archeologici a mano nell’ambito di opere affidate dal Comune di Firenze nel Quartiere 1 – Sponda sinistra d’Arno, Quartiere 3 e Quartiere 4*”, come descritti in narrativa e tutti allegati quale parte integrante del presente atto.
2. Di aggiudicare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 2016 alla Società Cooperativa Archeologia con sede legale in Via Luigi La Vista 5 – 50133 Firenze - P.I. 03185890484, fatti salvi gli esiti positivi dei controlli in corso di ultimazione - l’Accordo Quadro di cui al precedente punto 1 – **CIG 8365371A86**, secondo l’offerta presentata, allegata parte integrante del presente provvedimento, per un importo contrattuale di € €33.182,75, di cui € 400,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva 22%.
3. Di dare atto che al finanziamento dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro di cui ai precedenti punti 1 e 2 sarà provveduto di volta in volta, in riferimento al singolo intervento manutentivo per il quale si presenti la necessità di ricorrere ai relativi servizi archeologici, finanziando il singolo contratto applicativo a valere sulle somme a disposizione nel quadro economico dell’opera in questione ed assumendo i conseguenti necessari impegni di spesa.
4. Di approvare lo Schema di Contratto di Accordo Quadro, allegato parte integrante al presente atto.
5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Ilaria Nasti.

Firenze, lì 21/07/2020

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Ilaria Nasti

